

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del pinoxaden nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 1839]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/459/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

mazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelle di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

(5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

considerando quanto segue:

(6) I provvedimenti previsti dalla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(2) Il 31 marzo 2004 la società Syngenta Ltd. ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva pinoxaden, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 1

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della suddetta direttiva, ottempera in linea di massima alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato II della medesima direttiva.

(3) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che in base ad un primo esame il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra ottemperare alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra ottemperare anche alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Il fascicolo ottempera inoltre alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

(4) La presente decisione è destinata a confermare formalmente a livello comunitario che il fascicolo ottempera in linea di massima alle prescrizioni in tema di dati e infor-

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato del fascicolo in questione e riferisce alla Commissione europea quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le conclusioni dell'esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni circa la possibilità o no di iscrivere la sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e le relative condizioni.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.	Nome comune, Numero di identificazione CIPAC	Richiedente	Data della richiesta	Stato membro relatore
1	Pinoxaden N. CIPAC non ancora attribuito	Syngenta Ltd.	31.3.2004	UK